



Comune di Vallepietra

(Provincia di Roma)

Piazza Italia 1 - C.F. e P.I. 01139071003 - Tel. 0774/899031 - Fax 0774/899150 – email: info@comunevallepietra.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione
- ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale
- ART. 5 – Sanzioni

Titolo II – DELLA PROPRIETA'

- ART. 6 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART. 7 - Divieto di scarico
- ART. 8 - Piantagioni e siepi
- ART. 9 - Cani da guardia

Titolo III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART.10 - Smaltimento acque superficiali
- ART.11 - Gestione di fossi,canali e ripe
- ART.12 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART.13 - Ripristino dello stato dei luoghi
- ART.14 - Piantumazione di alberi e siepi

Titolo IV – ATTIVITA' AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- ART.15 - Arature, trasporti di letame, terra e altri detriti
- ART.16 - Spargimento di liquami zootecnici
- ART.17 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART.18 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- ART.29 - Custodia di animali in transito
- ART.20 - Spostamento di animali
- ART.21 - Passaggio nei fondi altrui con bestiame
- ART.22 - Pascolo sui terreni demaniali
- ART.23 - Pascolo su terreno privato
- ART.24 - Animali morti

Titolo V – TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART.25 - Accensione fuochi
- ART.26 - Inquinamento
- ART.27 - Scarico abusivo
- ART.28 - Esche avvelenate
- ART.29 - Nidi di uccelli

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.30 - Esecutività
- ART.31 - Altri riferimenti normativi

GLI ARTICOLI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

1. la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dall'Ente al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro - silvo - pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
2. il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
3. il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art.2

Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio del comune di Vallepietra o comunque destinate a usi agricoli.

Art.3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art.4

Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali ognuno per le proprie competenze possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempimenti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Art.5

Sanzioni

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del Capo I° della legge 24.11.1981 n.689 e nel D.Lgs. n. 267/2000, TUEL.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria del Comune.

TITOLO	INFRAZIONI	SANZIONI Minimo – Massimo	OBLAZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
I	Dall'art.6 All'art. 10	25,00 Euro 500,00 Euro	50,00 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
II	Dall'art.11 All'art.16	25,00 Euro 500,00 Euro	50,00 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
III	Dall'art.17 All'art. 24	25,00 Euro 500,00 Euro	50,00 Euro	Art. 17 e 18: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
IV	Dall'art. 25 All'art. 29	25,00 Euro 500,00 Euro	50,00 Euro	Art.29 il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
V	Dall'art. 30 All'art. 31	25,00 Euro 500,00 Euro	50,00 Euro	

Titolo II - DELLA PROPRIETA'

Art.6

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art.637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le culture in atto, salvo i casi previsti dall'art.843 del C.C.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

Art.7

Divieto di scarico

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

Art.8 **Piantagioni e siepi**

Salvo quanto previsto in materia dal vigente codice della strada, i proprietari confinanti le strade comunali e vicinali hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad una altezza di mt. 4,50 dal piano di carreggiata.

Debbono altresì assicurare la visibilità della segnaletica stradale evitando di compromettere la leggibilità a distanza e dalle angolazioni necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Dopo le operazioni del taglio delle siepi è fatto obbligo provvedere tempestivamente allo sgombrò delle sterpaglie e dei rami tagliati.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, il Comune, salva restando l'applicazione della sanzione prevista all'art. 5, potrà effettuare direttamente gli interventi necessari, con addebito delle relative spese al proprietario inadempiente.

Art.9 **Cani da guardia**

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

Titolo III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art.10 **Smaltimento acque superficiali**

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

Art.11

Gestione di fossi, canali e ripe

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensioni di fossi e rii.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

Art.12

Salvaguardia dello stato dei luoghi

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.13

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il conduttore e /o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.

La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in pristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

Art 14
Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni

La piantumazione di alberi e siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché dal Codice della Strada.

I canali, i rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre, a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80.

Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.

Titolo IV – ATTIVITA' AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

Art.15
Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno.

Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone

l'imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art.16
Spargimento di liquami zootecnici

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni, lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di 100 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

Art.17
Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 18
Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini

Per la piantumazione di piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C.
Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.
Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal C.C.

Art.19
Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art.20
Spostamenti di animali

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

Art.21
Passaggio nei fondi altrui con bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art.22
Pascolo sui terreni demaniali

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è regolato dal Regolamento Comunale per la Fida Pascolo.

Art.23
Pascolo su terreno privato

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art.24
Animali morti

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Titolo V – TUTELA DELL'AMBIENTE

Art.25 Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di: sterpi, rovi, macchie, residui di potatura di alberi da frutto o da arredo, siepi da giardino, falciatura di prati, residui di coltivazioni di piante annuali ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incidenti e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non sia spento. Il fuoco, inoltre, può essere acceso nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto (non è consentita l'accensione degli interi campi). In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.

E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

E' fatto obbligo in ogni caso di spegnere il fuoco a richiesta della Polizia Locale o da altra forza di polizia;

Maggiori cautele, oltre a quelle di cui sopra, debbono essere osservate nelle zone di protezione speciale (ZPS) ove il materiale da bruciare deve essere riunito in cumuli con dimensioni massime di 150 cm di diametro a terra e 100 cm di altezza, il luogo dell'accensione deve essere circoscritto e ed isolato o, comunque, devono essere adottate tutte le cautele opportune per evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi.

Per gli inadempienti, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dall'art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt, 423 e 449 del C.P.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme elencate nelle apposite disposizioni emanate dalla Regione Lazio o disposte dalla legge forestale.

Art.26 Inquinamento

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art.27 Scarico abusivo

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art.28
Esche avvelenate

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

Art.29
Nidi di uccelli

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli, è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.30
Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art.31
Altri riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.